

**ALLEGATO “B” AL REP. N. 10119/6859  
STATUTO SOCIALE**

**Art. 1 - Denominazione, sede, colori sociali, logo**

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche, una associazione sportiva dilettantistica, sotto la denominazione di **“TENNIS CLUB MARFISA FERRARA Associazione Sportiva Dilettantistica”** (in sigla **“TC Marfisa Asd”**), di seguito per brevità anche indicata **“Associazione”**.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non razziale e non ha fine di lucro

L'Associazione ha sede legale in Ferrara, Via Aurelio Saffi 44.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e/o uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

4. I colori sociali sono il bianco e il celeste. Il logo dell'Associazione viene individuato e approvato dal Consiglio Direttivo.

**Art. 2 - Scopo**

L'Associazione esercita, in via stabile e principale, ai sensi dell'art. 7, primo comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2021, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel (“FITP”) o di altri enti cui riterrà di affiliarsi, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dei propri associati, nonché la gestione di impianti ed attrezzature sportive idonee alla pratica di detti sport; in particolare, ha come finalità precipua la pratica, agonistica e non, del tennis, del padel, del beach tennis, del pickleball, del tennis e del padel in carrozzina, di altre discipline sportive a carattere dilettantistico e di ogni attività motoria e/o di preparazione fisica ad esse collegate, sul territorio dello Stato italiano, anche attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre e la gestione di scuole di avviamento, aggiornamento e perfezionamento al tennis, padel, beach tennis, del tennis e del padel in carrozzina e di ogni attività didattica e di formazione ad esse collegate.

Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- la gestione, anche attraverso convenzione con soggetti terzi, nel rispetto della normativa vigente e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di ristoranti, bar e locali per ritrovi sociali, nonché l'organizzazione e la gestione di iniziative culturali e ricreative, anche con obiettivi di eventuale autofinanziamento;
- stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per la gestione impianti sportivi ed annessi aree di verde o attrezzate, nonché collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive organizzate da terzi;
- la gestione di centri fisioterapici, centri benessere, palestre;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione e la gestione di eventi sportivi, ricreativi e culturali e di tutte le attività connesse, anche mediante la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Ai sensi del comma 1 bis del citato art. 9, eventuali proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e

dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2021 e dalla relativa normativa regolamentare e amministrativa di attuazione.

Tutte le norme dell'ordinamento interno dell'associazione si ispirano ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, ed è obbligatoria la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario.

### **Articolo 3 - Durata**

1. La durata dell'Associazione è illimitata; essa potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'assemblea dei soci, con le modalità previste dal presente statuto.

### **Articolo 4 - Affiliazione**

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel ("FITP")

L'Associazione, per sé e per i suoi associati, iscritti, partecipanti, osserva e fa osservare lo statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali delle Federazioni o Discipline o Enti di Promozione sportive cui è affiliata, nonché la normativa del CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle direttive del CONI.

L'Associazione rispetta le disposizioni emanate dalle federazioni sportive internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata e accetta i provvedimenti disciplinari degli organi competenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate adottati a suo carico, nonché le decisioni delle autorità sportive adottate in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione garantisce l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti a presidio della lotta alla violenza di genere adottati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate.

L'Associazione adempie gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri affiliati, e provvede al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale.

I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione stessa e agli altri affiliati.

### **Articolo 5 - Riconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica**

L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, dalle competenti autorità previste dalla Legge e dai regolamenti federali.

L'Associazione, ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi, deve mantenere le caratteristiche idonee a tale riconoscimento e apportare allo Statuto le modificazioni necessarie.

### **Art. 6 – Soci, domanda di ammissione, diritti e doveri dei soci**

L'Associazione è composta dai soci, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dello Statuto

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, predisposto dal consiglio direttivo.

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda, su apposito modulo predisposto dal consiglio direttivo;
- b) pagamento dei contributi associativi, comprensivo del costo della tessera federale atleta non

agonista (per chi pratica attività sportiva) o socio (per chi non pratica alcuna attività sportiva);  
c) accettazione senza riserve degli scopi associativi, dello statuto, degli altri regolamenti sociali, delle deliberazioni degli organi sociali;  
d) accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il quale, in caso di diniego di accoglimento, dovrà motivarne per iscritto le ragioni; in tal caso l'aspirante socio può presentare richiesta di riesame della domanda di ammissione, sulla quale dovrà pronunciarsi, in via definitiva, l'assemblea dei soci, nella prima riunione utile e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla richiesta.

Per l'ammissione di socio minorenni, la domanda deve essere presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

I soci, una volta ammessi all'Associazione, hanno, senza discriminazione alcuna:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative, frequentare la sede, le strutture sociali e le iniziative proposte e/o organizzate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di ogni regolamento interno;
- b) il diritto di voto in assemblea, ordinaria e straordinaria;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

La quota di socio non può essere in alcun modo trasferita a terzi.

#### **Articolo 7 - Tesseramento**

Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla FITP e/o agli altri Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate a cui l'Associazione è affiliata, ove espressamente richiesto dalle normative degli stessi.

#### **Art. 8 – Cessazione di appartenenza all'associazione**

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- 1) dimissioni volontarie, presentate per iscritto dall'associato al Consiglio Direttivo;
- 2) esclusione per mancato pagamento della quota associativa entro 3 (tre) mesi dalla ricezione della comunicazione fatta a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata con cui il Consiglio Direttivo richiede il pagamento della quota associativa;
- 3) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, nonché azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria, solo ove il socio impugni tale provvedimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, richiedendo a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata che su di esso si pronunci l'assemblea dei soci. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

#### **Art. 9 – Organi sociali**

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea generale dei soci;

- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio Sindacale;
- Il Collegio Probiviri;
- L'Organo di Revisione, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito; le stesse danno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, purché preventivamente autorizzate.

Le cariche sociali e gli incarichi sono rinnovabili.

## **Art. 10 – Assemblea**

L'Assemblea dei soci è sovrana; è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di impedimento dal Vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano in carica, con avviso inviato, in forma scritta, agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, nonché pubblicazione sulla home page del sito web ufficiale dell'Associazione, nel medesimo termine. L'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno o su iniziativa del collegio sindacale. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'orario della riunione (sia in prima che in seconda convocazione) e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere inseriti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria ove il verbale sia redatto da un Notaio.

Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati in modo da garantirne la massima diffusione.

## **Art. 11 – Diritti di partecipazione**

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni e in regola con il pagamento dei contributi associativi e non sospesi per effetto di un provvedimento disposto ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b) dello Statuto.

La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale.

Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale.

I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio Sindacale non possono rappresentare gli associati in assemblea. Qualora si pongono in votazione i rendiconti economico-finanziari preventivi e/o consuntivi relativi alla loro gestione non entrano a far parte della maggioranza prevista per la validità delle assemblee e non sono ammessi al voto.

#### **Art. 12 – Compiti dell'assemblea**

L'assemblea in sede ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del collegio sindacale e dei collegio dei probiviri, nonché dell'organo di revisione, ove necessario per legge o ritenuto opportuno dall'assemblea;
- approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
- nomina e revoca, qualora ritenuto opportuno, il Collegio dei revisori dei conti o il Sindaco revisore;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul diniego di ammissione del socio e, se richiesta, sulle decisione di radiazione del socio adottata dal consiglio direttivo;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere formulate per iscritto e firmate da almeno 1/10 (un decimo) soci e presentate al Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera:

- sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

#### **Art. 13 – Approvazione delle deliberazioni assembleari**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

#### **Articolo 14 - Eleggibilità - Incompatibilità**

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati maggiorenni, appartenenti all'Associazione da almeno 60 (sessanta) giorni, aventi diritto al voto e che non siano considerati atleti sportivi professionisti ai sensi delle disposizioni statutarie delle Federazioni sportive alle quali l'Associazione è iscritta. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età, fermi restando gli altri requisiti necessari.

Non possono inoltre ricoprire cariche sociali coloro che, in qualsiasi momento, si trovino in rapporti di dipendenza, professionali o d'affari con l'Associazione.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel ovvero altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP di cui l'Associazione faccia parte.

#### **Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti tra gli associati e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice Presidente e il Tesoriere. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del suo mandato.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente; può riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal collegio sindacale.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del suo mandato.

Il Consiglio Direttivo eletto si costituisce entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del precedente consiglio su convocazione del consigliere eletto più anziano di età. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e su richiesta saranno messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Quando, per qualsiasi ragione, viene a mancare un componente del Consiglio Direttivo, egli è sostituito, fino alla scadenza normale del mandato, da altro membro eletto dalla prima successiva assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee (pervenute nell'arco di sette giorni) della maggioranza dei suoi componenti;
- B) per la revoca da parte dell'Assemblea.

In caso di decadenza del consiglio direttivo, il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano di età, o dal collegio sindacale, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, subentra nella carica il Vice Presidente

#### **Art. 16 – Attribuzioni del consiglio direttivo**

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio Direttivo ha la competenza per:

- redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- la nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere al proprio interno;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, di una relazione dell'attività svolta nel corso dell'anno sociale precedente ed eventualmente di quello preventivo;
- indire l'annuale assemblea obbligatoria dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le altre assemblee;
- determinare l'importo delle quote associative;
- assumere le decisioni inerenti le spese esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- presentare all'assemblea il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- elaborare le proposte di modifica dello Statuto, ed emanare, modificare e approvare i regolamenti sociali;
- istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati, Federazioni Sportive Nazionali e altri enti;
- nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- redigere e approvare gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di radiazione;
- adottare i provvedimenti disciplinari di cui al successivo articolo 25
- nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D. Lgs. 36/2021;
- svolgere qualsiasi altra funzione espressamente prevista nello Statuto e che non sia espressamente attribuita agli altri organi;
- l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 39/2021.

#### **Art. 17 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente:

- a) è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei componenti;
- b) dura in carica per lo stesso periodo in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile;
- c) presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede alla convocazione;
- d) vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza;
- e) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- f) nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza ingiustificata, protrattasi per almeno sei mesi.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione del consiglio direttivo, da celebrarsi nei successivi 30 giorni.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età, in regime di *prorogatio*.

#### **Art. 18 – IL VICE-PRESIDENTE**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato

Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica

#### **Art. 19 – IL TESORIERE**

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e relaziona puntualmente il Consiglio Direttivo sulla situazione economica-finanziaria della stessa.

#### **Art. 20 – IL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali. L'assemblea che procede alla nomina dei Sindaci designerà il Presidente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio Sindacale ha il controllo della gestione contabile dell'associazione e vigila sull'osservanza dello statuto e della legge da parte degli organi sociali; il collegio sindacale presenta una relazione all'assemblea sui controlli effettuati; esplica le proprie funzioni in conformità con le norme del codice civile in quanto applicabili; comunica per iscritto al Consiglio Direttivo, per i necessari provvedimenti, le irregolarità riscontrate.

#### **Art. 21 – IL COLLEGIO PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri di provata esperienza ed elevate qualità morali, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci ogni tre anni e comunque in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene nominato a maggioranza dei componenti del Collegio stesso. In caso di dimissioni di uno o più componenti subentrano i primi della lista dei non eletti che rimarranno in

carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. In mancanza il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea dei Soci per eleggere i membri mancanti.

Il Collegio dei Probiviri decide su tutte le controversie e le divergenze che sorgono tra i Soci e tra i Soci e il Circolo in merito all'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio dei Probiviri dovrà comunicarla all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento che ha originato la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

I Probiviri, che giudicano quali amichevoli compositori, decidono nel rispetto del principio del contraddittorio ed entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di presentazione del ricorso o di intervento.

Il Consiglio Direttivo, nella formazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di assunzione dei provvedimenti di esclusione e radiazione di cui all'art. 25 in ordine a comportamenti dei soci che si ritengono censurabili, deve chiedere il parere del Collegio dei Probiviri; detto parere non è vincolante per la decisione del Consiglio Direttivo. La consultazione del Collegio dei Probiviri può essere omessa nei casi di particolare gravità o urgenza, che richiedano un intervento immediato a tutela dei diritti e degli interessi dell'Associazione, dei suoi organi, e di singoli soci.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile e ove ne ricorrano i presupposti potrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione o ente di promozione sportiva di riferimento.

#### **Articolo 24 – l'Organo di revisione**

L'Organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale, fino a un massimo di tre componenti, e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto e delle scritture contabili.

#### **Art. 25 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati:

- a) l'ammonizione, che consiste in una dichiarazione di biasimo;
- b) la sospensione, fino ad un massimo di un anno;
- c) la radiazione.

I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio Direttivo sentito, ove lo creda, l'interessato e preso atto del parere del Collegio dei Probiviri.

Inoltre, sia la FITP, sia gli altri Enti cui l'Associazione è affiliata, sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 26 e 27, indipendentemente gli uni dall'altra.

#### **Articolo 26 – Provvedimenti disciplinari della FITP o di altre autorità federali**

1. Gli organi di giustizia della FITP, o degli altri enti a cui l'Associazione aderisce, possono adottare, nel rispetto dei propri regolamenti, provvedimenti disciplinari a carico: a)

dell'Associazione; b) degli amministratori e dirigenti dell'Associazione; c) dei tesserati dell'Associazione.

### **Articolo 27 – Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della FITP o di altre autorità.**

1. L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della FITP, o dagli altri enti cui è affiliata.

2. L'Associazione pu  richiedere all'associato, che abbia determinato, con il proprio comportamento, l'irrogazione di una sanzione a titolo di responsabilit  oggettiva da parte degli organi della FITP o di altro ente cui l'Associazione   affiliata, il risarcimento del danno sofferto, anche ove lo stesso non sia di tipo pecuniario.

### **Articolo 28 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria interna**

L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, i soci e gli aggregati, dal momento della loro ammissione all'Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l'associazione aderisce.

Gli associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano, altres , a rimettere ad un giudizio arbitrale di natura irrituale la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 808 del Codice di Procedura Civile, originate dalla loro attivit  sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.

Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, pu  concedere deroga al vincolo di giustizia nell'ambito delle controversie tra associati o con l'Associazione. Il diniego di autorizzazione deve essere sempre motivato. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga,   comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa. Detta disposizione non si applica nel caso di controversie da promuovere nei confronti della FITP o altro ente cui l'Associazione   affiliata, di altre societ  o associazioni affiliate o tesserati di altre societ  o associazioni affiliate, per cui opereranno lo Statuto e i regolamenti della FITP o dell'ente di riferimento. 5. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino all'esclusione dall'Associazione.

### **Articolo 29 - Collegio arbitrale**

Il Collegio arbitrale   costituito da tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di Presidente, da scegliersi preferibilmente tra i componenti degli organi di giustizia o di altri organi e commissioni delle Federazioni a cui l'Associazione aderisce.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente   demandata al Presidente del Comitato Regionale della Federazione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione   affiliata, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.

Gli arbitri, perch  cos  espressamente convenuto ed accettato, giudicano secondo equit  e senza modalit  di procedura, emettendo un lodo irrituale.

Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe concesse in forma scritta da tutte le parti coinvolte nel procedimento, e, ai fini dell'esecuzione, deve essere depositato entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la segreteria dell'Associazione, che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti e a curarne l'esecuzione.

### **Articolo 30 - Fondo comune - Entrate**

Il Fondo comune   costituito:

a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di

versamento al fondo iniziale di dotazione;

b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;

In nessun caso può farsi luogo alla restituzione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:

a) dai contributi degli associati;

b) dai lasciti, donazioni, elargizioni, contributi di terzi, enti pubblici e privati;

c) dai proventi derivati dalle attività organizzate dall'associazione;

B) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Le quote sociali non sono mai trasferibili, né per atto tra vivi né per mortis causa. In tutti i casi in cui il rapporto associativo venga meno per dimissioni, esclusione, radiazione, morte o altro, l'associato, suoi eredi o aventi causa non hanno alcun diritto sulla corrispondente quota del Fondo Comune, di modo che tutte le somme versate al Fondo rimangono definitivamente acquisite all'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

### **Art. 31 RENDICONTO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il Rendiconto Consuntivo elenca le entrate e le uscite dell'Associazione e deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una sparata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, almeno 8 giorni prima della convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

### **Articolo 32 - Reinvestimento degli avanzi di gestione**

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, fatti gli eventuali accantonamenti, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto.

Durante la vita dell'Associazione ed al momento della sua cessazione, è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

### **Art. 33 – SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione avvengono:

- a) di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di raggiungere gli scopi sociali, di svolgere la propria attività e di provvedere al normale funzionamento;
- b) per deliberazione dell'Assemblea dei soci, a maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea delibera contestualmente la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Terminate le operazioni di liquidazione e soddisfatte tutte le obbligazioni sociali, il liquidatore o i liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione da sottoporre all'assemblea dei soci, la quale dovrà deliberare sulla devoluzione del patrimonio residuo, in conformità delle prescrizioni legislative vigenti o, in mancanza, ad altra associazione avente analoga finalità o comunque a fini sociali sportivi ai sensi dell'art. 7.1, lettera h), del D. Lgs. n. 36/2021.

I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati.

### **Art. 34 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non contemplato nello Statuto si fa rinvio alle norme dell'ordinamento giuridico italiano ed a quelle delle Federazioni a cui l'associazione è affiliata, in quanto compatibili.

F.TI: UMBERTO CANIATO - ILARIA MONTANARI NOTAIO